



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA SINDACALE N. 25 /2020

INTEGRAZIONE A PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020 - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (DI CUI ART. 5 L.267/1991

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza n. 21 in data 30 maggio 2020 Prot. 10274/2020 si promuoveva l'occupazione di spazi pubblici da parte delle attività di somministrazione alimenti e bevande con ampliamento di autorizzazioni già esistenti o con autorizzazioni di nuovi dehors così come disposto con il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio);

Evidenziato che la finalità di ampliare i dehors esistenti o di autorizzare nuovi dehors nasce dalla necessità di adottare misure preventive per la tutela della salute pubblica per la pandemia da COvid-19, consentendo ai cittadini di accedere in maggiore sicurezza alle attività di somministrazione alimenti e bevande (di cui all'5 Legge 287/91);

Considerato che alla data attuale, a seguito dell'ordinanza sopra richiamata sono pervenute alcune richieste di ampliamento e/o nuove installazioni di dehors su spazi pubblici che non determinano di fatto una variazione alla viabilità e che non vanno ad occupare spazi pubblici già riservati ad aree di parcheggi o altri servizi pubblici e che attualmente risultano disponibili e liberi da altre occupazioni;

Visto che l'ordinanza n. 21 del 30/5/2020 stabilisce un limite massimo di concessione spazi pubblici per queste attività di somministrazione alimenti e bevande di mq. 10 per le richieste di Ampliamento e di mq. 20 per nuovi dehors;

Rilevato, dall'esame delle richieste fino ad oggi pervenute, che in alcuni casi, questo limite non ha ragion d'essere trattandosi di aree comunque disponibili e libere per lo spazio e i tempi richiesti e che non sono in contrasto con altre attività della zona e/o altre richieste simili;

Ritenuto:

- di promuovere le iniziative di quelle imprese che chiedono di lavorare in sicurezza per sé e per i propri avventori con un plateatico più esteso che permette il rispetto della distanza interpersonale e diminuisce gli assembramenti di persone in luoghi chiusi;
- di consentire, quando le caratteristiche del plateatico richiesto lo permettano, e sempre nel rispetto della situazione viabilistica, della circolazione stradale e del Codice della strada, un'occupazione anche superiore ai limiti massimi stabiliti con la propria precedente ordinanza n. 21/2020 ;
- di precisare che l'occupazione del plateatico richiesto dovrà avvenire sempre con arredi decorosi e rispettosi dell'area pubblica che si va ad occupare;



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

Determinato quindi di integrare la propria precedente ordinanza n. 21/2020 con le seguenti specifiche:
Superamento del limite massimo consentito per il dehors (10mq. per l'ampliamento e 20mq. per il nuovo), quando l'area di occupazione richiesta non è di intralcio alla circolazione stradale, non va ad ostacolare altre attività od altre destinazioni della stessa;

1. Obbligo all'utilizzo nell'occupazione di arredi decorosi e rispettosi dell'area in cui sono posizionati i dehors;
2. preventivo parere del Comando di Polizia locale in ordine alla situazioni viabilistica nella zona del dehor;
3. ritiro dell'autorizzazione concessa in caso di sopraggiunte problematiche derivanti dall'occupazione stessa ;

Ritenuto di procedere in merito;

Visti:

- il D.L 34/2020 ;
- l'art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978 ;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- lo statuto comunale;

ORDINA

➤ **l'integrazione della propria precedente Ordinanza n. 21 del 30 maggio u.s. con i seguenti punti:**

6) *Superamento del limite massimo di occupazione consentito per i dehors così come stabilito al punto 2) dell'ordinanza 21/2020 di mq. 10 per ampliamento e mq. 20 per nuove occupazioni, purché l'occupazione richiesta non sia d'intralcio alla circolazione stradale ed alla viabilità nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada e non vada ad ostacolare altre attività o accessi ad aree private od altre destinazioni assegnate all'area stessa;*

7) *l'obbligo di utilizzare nei dehors autorizzati arredi decorosi, dignitosi e rispettosi dell'area pubblica in cui trovano collazione.*

8) *la revoca dell'autorizzazione concessa in caso di sopraggiunte necessità dell'Amministrazione Comunale od al verificarsi di gravi problematiche relative alla concessione stessa oppure in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ed alla precedente ordinanza n.21/20.*

➤ **la riconferma per intero della propria precedente ordinanza n.. 21 che qui s'intende integralmente riportata .**

DISPONE

che tutti i soggetti interessati che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di cui all'art. 5 del Legge 287/91 (bar/ristoranti/trattorie ecc..) e che intendessero aprire od ampliare il proprio dehor con occupazione di spazi pubblici e/o aperti al pubblico ai sensi degli artt. 181 e 264 del DL.L 34/2020 debbano attenersi alle disposizioni dell'ordinanza n.21/2020 ed alle integrazioni di cui alla presente.

Piazza Marconi 7 26015 SORESINA

CF/P.IVA 00318000197

Tel 0374349411 Fax 0374340448

email protocollo@comune.soresina.cr.it

PEC comune.soresina@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

- che la presente ordinanza entra in vigore **dalla data odierna fino al 31 ottobre 2020**, con possibilità di eventuale proroga in relazione all'andamento della situazione epidemiologica ed all'adozione di nuove disposizioni legislative in materia;

AVVERTE

- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della notifica del presente atto.
- salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 33/2020 con pagamento di una somma da €400,00 a € 3.000,00. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DA' MANDATO

- Al Corpo di Polizia locale ed alle forze di Polizia della zona della sorveglianza ed applicazione della presente ordinanza
- Al responsabile dell'area Urbanistica, territorio, commercio e Suap del rilascio dell'autorizzazioni e della comunicazione delle stesse al Servizio finanziario per gli adempimenti contabili di competenza;

La presente ordinanza è rese pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ed attraverso il sito internet istituzionale e viene trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio itinerante.

Il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza al Prefetto di Cremona, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia locale del Comune di Soresina.

Soresina, 20 giugno 2020
Prot.. U/11553/2020

IL SINDACO
DIEGO VAIRANI

*Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i*